Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Breve nota alla sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia 28 giugno 2010 n. 500

Ancora sul divieto di trasporto di armi nelle aree naturali protette. Dopo la Suprema Corte, anche la magistratura amministrativa sposa una tesi da sempre sostenuta da "Diritto all'ambiente".

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Come ricorderanno i nostri lettori, la questione del divieto di attraversamento e di trasporto di armi, ancorché scariche e in custodia, all'interno delle aree naturali protette, è già stata oggetto di trattazione in due precedenti note, che, per completezza di esposizione, qui di seguito si riportano.

Come noto, secondo quello che ormai rappresenta un orientamento pressoché granitico della Suprema Corte di Cassazione, in forza del disposto, dalla lettera inequivocabile, dell'art.11 comma 3 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394, deve ritenersi vietato, e per gli effetti penalmente sanzionata ai sensi del successivo art.30, stante la non applicabilità, nella specie, del disposto di cui all'art.21 comma 1 lett.g) della legge 11 febbraio 1992 n.157, l'attraversamento delle aree naturali protette, siano essere nazionali o regionali, laddove si sia in possesso di armi, ancorchè scariche ed in custodia.

Per i necessari approfondimenti, si rimanda a quanto diffusamente illustrato nelle due note a sentenza che si allegano in calce, e che erano già state oggetto di pubblicazione, come detto, sulle pagine di Diritto all'Ambiente.

In questa sede, ci limiteremo invece a qualche breve cenno in merito ad una recentissima sentenza del Tar Friuli-Venezia Giulia, che, facendo proprie le autorevoli tesi della Suprema Corte, ha chiarito che non possa in alcun caso ritenersi scusabile l'errore di chi, credendosi al di fuori dei confini di un'area protetta, vi introduca delle armi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Invero, anche in assenza di tabellazione, la conoscenza dei luoghi ben può ritenersi presunta, sol che si consideri che da un lato il decreto istitutivo di un'area protetta, corredato della cartografia, nella fattispecie regionale, è oggetto di pubblicazione sul BUR, sì che la sua conoscenza debba intendersi presunta, avendo avuto i confini del Parco la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale.

Dall'altro, l'onere di informazione grava se possibile in modo ancora più pregnante sui cacciatori, nei confronti dei quali la conoscenza di luoghi è doverosa ai fini di un lecito esercizio dell'attività venatoria. Sia infine perché, nella specie l'incolpato era socio di "*una Riserva di Caccia sul cui territorio insiste un'area protetta e in ragione dl fatto che l'area protetta è posta a pochi metri dalla sua proprietà*".

Si rimanda alle note in calce per i necessari approfondimenti sul tema.

Avv. Valentina Stefutti

Pubblicato il 6 settembre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*****

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00500/2010 REG.SEN.
N. 00391/2008 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, proposto da: Gianni Tondo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Regione Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Iuri, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;

nei confronti di

Ente Parco delle Prealpi Giulie;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 7/08 dd. 16.7.2008, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento della

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Commissione Disciplinare di primo grado, n. 55/08, oggetto anch'essa del presente gravame, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente con quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli - Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Col presente ricorso viene impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dall'istante avverso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale per il periodo 1 - 30 ottobre 2008, irrogata dalla Commissione Disciplinare di primo grado e confermata, in data 16.7.08, dalla Commissione Disciplinare d'appello.

1.1. - In data 23.12.07, le Guardie Forestali contestavano al ricorrente, in località Cuel Lung Basso, la violazione dell'art. 15 del D.P.G.R. n. 306/99, per aver lo stesso introdotto un'arma da caccia all'interno del perimetro del Parco delle Prealpi Giulie. Veniva quindi aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare innanzi alla Commissione Disciplinare di primo grado per violazione dell'art. 11, comma 3, della L.394/91.

L'istante, pur non contestando il fatto materiale, si difendeva affermando di non trovarsi entro il perimetro del Parco.

La Commissione disattendeva la sua prospettazione e irrogava la sanzione della sospensione dall'attività venatoria per 30 giorni; sanzione confermata, con l'atto qui impugnato, dalla Commissione Disciplinare d'appello, in sede di ricorso gerarchico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

1.2. - Questi i motivi:

1) violazione dell'art. 42 della L.r. 42/96 e dell'art. 12 del Regolamento n. 0306/99. Travisamento di fatto, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. 2) Violazione dei principi in tema di giusto procedimento di cui all'art. 18 della L. 241/90; travisamento di fatto e carenza di motivazione.

2. - L'Amministrazione costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

3. - Il ricorso non è fondato.

Col primo motivo, l'istante lamenta la difficoltà di conoscere i confini esatti del Parco (ove ammette non essere consentito transitare con armi da caccia), in quanto non vi è, il loco, un'adeguata tabellazione informativa.

Il confine delle aree del Parco, infatti, si può conoscere solo esaminando la cartografia, con le indicazioni tecniche topografiche, pubblicata sul Bollettino Ufficiale. Dalla pubblicazione derivano un onere e una presunzione di conoscenza che, in realtà, sono difficili da ottenere in assenza di cartelli di delimitazione delle aree protette.

Inoltre, la previsione cartografica a dimensione 1: 25.000, indica la perimetrazione del Parco con una linea continua, di colore rosso, di spessore tale da ingenerare dubbi sulla sua reale ampiezza, cosicchè lo sconfinamento di pochi metri (come è avvenuto nel caso di specie) è difficile da provare.

Secondo l'istante, infatti, le Guardie Forestali lo avrebbero fermato mentre, su di una strada esterna al Parco, stava raggiungendo in auto uno stavolo di sua proprietà, ugualmente posto in area esterna alla zona protetta. All'uopo, dimette una relazione tecnica, a firma del geometra Luigino Patat, che ricostruisce la posizione esatta delle linee di confine del Parco e comprova il suo assunto.

Conclude affermando che non vi sarebbero quindi stati elementi sufficientemente precisi perché lo stesso "si sentisse oggettivamente a conoscenza del fatto che l'area in cui si è verificato il contestato accertamento rientrasse nell'area del Parco Naturale". Se così non si dovesse ritenere, ci si troverebbe in presenza di un- inammissibile -caso di responsabilità oggettiva.

Da ultimo, osserva il ricorrente, va sottolineato che, quando è stato fermato, non stava cacciando, ma solo percorrendo una strada comunale (come consentito anche dal Regolamento) per dirigersi verso un'altra zona ove la caccia è libera.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

3.1. - Il Collegio osserva, innanzi tutto, la contraddittorietà delle difese prospettate: da un lato, infatti, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della situazione di oggettiva difficoltà di conoscere gli esatti confini dell'area del Parco, dall'altro afferma senza meno di essere stato fermato in area esterna alla zona protetta.

3.1.1.- A sostegno della prima affermazione, porta anche un atto del Tribunale di Udine di annullamento del provvedimento di convalida, da parte del GIP, del sequestro preventivo di un fucile da caccia di sua proprietà avvenuto in occasione di un successivo, analogo, episodio.

Il documento dimesso è, nella specie, irrilevante per un triplice ordine di ragioni: non riguarda lo stesso episodio; concerne la fattispecie penale (e non quella amministrativa) di cui sembra adombrare la mancanza di elemento soggettivo; e, infine, non è dato sapere l'esatta dinamica dei fatti.

3.2. - Dal verbale redatto in data 23.12.08 dalle Guardie Forestali (intervenute su segnalazione di un terzo), risulta che la vettura dell'istante "proveniente da Cuel Lung Alto era transitata all'interno del Parco Regionale delle Prealpi Giulie in cui vige il divieto di introduzione di armi"; il fucile, che si "trovava occultato sotto il sedile posteriore della vettura", veniva rinvenuto nel corso dell'ispezione, "dopo che il Tondo aveva negato la presenza di armi a bordo del veicolo stesso" e si era, in un primo tempo, rifiutato di consentirne la perquisizione.

A sua discolpa, il ricorrente (come risulta dallo stesso verbale) affermava di trovarsi al di fuori dell'area del Parco e che, se vi era entrato, lo aveva fatto perché "invitato dalla persona che" lo aveva fermato, cioè dalla Guardia Forestale.

La Commissione Disciplinare di primo grado - dato atto che è incontroverso che il fatto è avvenuto in località "Stavoli Polde", riteneva le difese esperite dal ricorrente inattendibili sia perché dalla cartografia ufficiale che reca la perimetrazione del Parco "risulta in modo chiaro e inequivocabile che il tragitto compiuto dall'autovettura del Tondo, evidenziato con il tratto blu nella cartografia allegata al rapporto di servizio, è stato effettuato entro il Parco" (merita sottolineare che quanto accertato dalle Guardie Forestali è consacrato in un atto pubblico sorretto da fede privilegiata, che può essere demolito solo con la querela di falso); sia perché "non vi è ragione di privilegiare le risultanze tecniche di parte (cioè la perizia del geometra Patat) assunte in carenza di contraddittorio, rispetto a quanto evidenziato in modo palese dal documento pubblico ufficiale"; sia, infine, perché "il comportamento tenuto dal ricorrente… e l'occultamento dell'arma all'interno dell'autovettura suscitano notevoli perplessità e inducono a ritenere che l'incolpato avesse buone ragioni per temere controlli da parte degli organi di vigilanza".

3.3. - In sede di ricorso gerarchico, l'istante cambiava leggermente la sua versione, ammettendo che se sconfinamento vi è stato, era solo "di pochi metri".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La Commissione d'appello ribadisce quanto già ritenuto da quella di primo grado, aggiungendo che l'istante, per sua ammissione, proveniva dalla località Cuel Lung Alto, "che incontrovertibilmente rientra nel perimetro del Parco".

La Regione, per parte sua, fa presente che il ricorrente è sicuramente a conoscenza degli esatti confini del Parco, istituito sin dal 1996, con la L.r. 42/96, sia perchè è un cacciatore la cui conoscenza di luoghi è doverosa ai fini di un lecito esercizio dell'attività venatoria, sia infine perché lo stesso appartiene "ad una Riserva di Caccia sul cui territorio insiste un'area protetta e in ragione dl fatto che l'area protetta è posta a pochi metri dalla sua proprietà".

3.5. - Il Collegio ritiene che le difese esperite dal ricorrente siano prive di fondamento: la ricostruzione in fatto prova che si trovava entro il perimetro dell'area protetta, la cui conoscenza, da un lato, si presume avendo avuto i confini del Parco la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale; dall'altro deve comunque ritenersi sussistente, perché il soggetto risiede in loco e, essendo cacciatore e Socio dal 1991 della Riserva di Moggio, deve essere a conoscenza delle limitazioni all'esercizio lecito della caccia, ivi compreso il divieto di transitare con armi in zone protette.

Del tutto correttamente, la Commissione di primo e secondo grado ha dato prevalenza alla cartografia ufficiale piuttosto che al documento di parte, privo di ogni valore legale.

Giustamente, inoltre, è stato dato adeguato rilievo al comportamento incoerente e contraddittorio del ricorrente stesso, che ha dapprima cercato di evitare la perquisizione negando la presenza dell'arma; quando il fucile è stato rinvenuto, occultato sotto il sedile, ha dichiarato di essere entrato nell'area del Parco solo perché invitato dalle guardie forestali e, infine, ha sostenuto di non esservi entrato affatto.

In definitiva, il primo motivo va respinto.

3.6. - Col secondo, lamenta che non siano stati presi in adeguata considerazione i rilievi tecnici svolti dal geometra Patat e si sia omessa una più puntuale istruttoria volta ad accertare il preciso stato dei luoghi. Lamenta inoltre che il procedimento disciplinare non sia stato sospeso in attesa dell'accertamento dei fatti in sede penale.

Anche questo motivo va disatteso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Infatti, ciò che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non era che i confini del Parco sono imprecisi a causa della larghezza della linea di delimitazione riportata nella cartografia ufficiale (cosa sulla quale si può convenire), ma che il luogo preciso in cui si sono svolti i fatti era esterno all'area del Parco.

Tale dimostrazione non è stata raggiunta.

Né sussiste obbligo di legge, per l'Amministrazione, di sospendere il procedimento disciplinare in attesa delle risultanze di quello penale.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4. - Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente FF
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*****

Ancora sul divieto di trasporto di ami all'interno delle aree naturali protette. Il divieto si applica tour court anche ai residenti.

(a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)

La questione del divieto di attraversamento e di trasporto di armi, ancorché scariche e in custodia, all'interno delle aree naturali protette, è già stata oggetto di trattazione in un precedente parere, che qui di seguito si riporta.

In argomento, tuttavia, non sembra ozioso segnalare come, in una recentissima pronuncia, la numero 17611 depositata il 22 marzo 2005, la Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale sia tornata ad occuparsi della questione, facendo particolare riferimento alla autorizzazioni al trasporto da rilasciarsi dagli Enti a favore dei residenti.

Nella pronuncia in parola, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che, ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art.30 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394, è sufficiente che il privato si trovi all'interno di un'area naturale protetta in possesso di armi e munizioni senza essere in possesso di un'autorizzazione ad hoc, ha ricordato che non rileva, al tal fine, la sussistenza dell'atteggiamento di caccia o la flagranza venatoria, atteso che il divieto posto dal legislatore trova la sua ragione nella necessità di garantire in ogni caso alla fauna il livello più alto di salvaguardia.

Di qui il divieto posto dall'art.11, comma 3 della legge quadro, che vieta a tutti i privati di introdurre armi nella aree naturali protette, senza distinguere tra residenti e non. Ne discende, come correttamente osserva la Suprema Corte, che nel caso in cui i residenti volessero introdurre o trasportare armi nei parchi, non per questo sarebbero esenti dall'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione.

Né, d'altra parte, il divieto di cui trattasi potrebbe essere in alcun modo aggirato, da parte dei residenti, come pure sostenuto nel ricorso presentato innanzi alla Suprema Corte, dal richiamo, operato dallo steso art. 11 al successivo comma 5, che fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Invero, è di palese evidenza come il trasporto delle armi non possa costituire in alcun modo uso civico del territorio, ovvero altro diritto di promiscuo godimento.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

A ben guardare, fa efficacemente notare la Corte di Cassazione, la norma imporrebbe, al contrario, di liquidare eventuali diritti esclusivi di caccia alle comunità locali da parte del commissario per gli usi civici competente a istanza dell'Ente Parco.

Sul trasporto delle armi nelle aree naturali protette

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

La trattazione della questione giuridica in oggetto impone, in via preliminare, qualche breve cenno in merito alla normativa applicabile nei parchi e nelle altre aree protette diversamente classificate.

In primo luogo occorre prendere in considerazione il disposto di cui all'art.11 comma 3 della legge quadro sulle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991 n.394) nel quale vengono espressamente indicate come vietate all'interno dei parchi tutte quelle attività e quelle opere "*che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat*".

Dopo tale considerazione di ordine generale, il comma testé citato prosegue con un'elencazione dei comportamenti vietati nel perimetro dei parchi, tra i quali, alla lettera f) è prevista "*l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati*". Il successivo comma quattro, tuttavia, ridimensiona fortemente la perentorietà dell'affermazione, statuendo che il regolamento del Parco possa, se del caso, stabilire deroghe ai divieti di cui al comma 3.

Come ha fatto notare, in una recente pronuncia, il Consiglio di Stato, non vi sarebbe dunque un'incompatibilità assoluta fra aree protette ed interventi invasivi, ma ciò, è bene sottolinearlo, nel rispetto del principio generale che vuole garantita, almeno in forma tendenziale, la conservazione integrale dell'area protetta ammettendo l'alterazione dell'ecosistema del parco solo in quanto non vi siano alternative possibili alla scelta adottata.

Da ultimo, sembra opportuno focalizzare la nostra attenzione sulla richiamata legge 11 febbraio 1992 n.157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare sul disposto dell'art.21, comma 1, che alla lettera b) impone il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nei parchi nazionali, mentre alla successiva lett. g),

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

vieta "*il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria … di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.*

A tale proposito, non sembra ozioso osservare come le pronunzie giurisprudenziali, pur non potendo mai essere prese quale presupposto estrinseco di provvedimenti quali quelli in esame, ben possono aiutare l'interprete nell'azione ermeneutica.

Dall'esame della lettera e soprattutto della ratio della norma, appare evidente come il richiamo contenuto nella lett.g) del sopra citato art.21 si riferisca agli "altri luoghi" in cui è vietata l'attività venatoria, previsti dal medesimo articolo, fatta esclusione dunque, per le aree naturali protette previste dalla legge quadro - che oltretutto, in *subjecta materia*, costituisce norma speciale - per le quali, ovviamente, rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi di qualsiasi tipo, da parte dei privati.

A questa tesi sembra accedere anche la giurisprudenza più consolidata della Suprema Corte che ha più volte negato da un lato come l'art. 21 della legge n.157/92 abbia abrogato o modificato in senso più permissivo l'art. 11 della legge quadro delle aree naturali protette, dall'altro, come l'applicabilità della lett.g) del citato art.21, che autorizza il trasporto di armi da sparo per uso venatorio, purchè scariche e in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata, non solo non possa trovare applicazione all'interno del perimetro dei parchi e delle altre aree naturali protette, ma sia addirittura esclusa proprio dallo stesso disposto dell'art. 21, lett a) ed e) (cfr. ex multis, Cass. pen., III, 24 settembre 1994 n.1553, Marinelli ; Cass. pen., III, 7 agosto 1995 n.2652, Macrì ; cass. pen., III, sentenza 5 gennaio 2000 n.30, Bianchi).

Su questo specifico punto, la Suprema Corte ha infatti avuto più volte occasione di chiarire che, all'interno delle aree naturali protette - nella cui nozione rientrano non solo i parchi nazionali, ma anche i parchi naturali interregionali e regionali, le riserve naturali statali e regionali, le aree protette marine, le zone umide di importanza internazionale individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar, le zone di protezione speciale (ZPS) ex Direttiva 79/409/CEE nonché i siti di importanza comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - il divieto di caccia attiene non soltanto ad esigenze di protezione diretta della fauna, ma è previsto a tutela di interessi ulteriori, quali ad esempio la pubblica incolumità, la conservazione di delicati equilibri ecologici e faunistici, o la salvaguardia di beni ambientali di preminente interesse ambientale.

Né, di converso, tali divieti sembrano *tout court* superabili attraverso il disposto del successivo comma 4 dell'art.11 della legge quadro, che, come abbiamo visto in precedenza, pure dispone che "*il regolamento del parco stabilisce … le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3*". Se è vero infatti che l'Ente Parco ha evidentemente la facoltà di regolamentare le attività che si

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

svolgono all'interno dell'area protetta, va tuttavia sottolineato come, per ragioni a dir poco intuitive, tale facoltà non possa estendersi sino al punto di superare le norme legislative.

Ne discende che la valutazione della legittimità di un provvedimento direttoriale di rilascio di autorizzazioni afferenti il trasporto di armi su strade ricadenti all'interno del perimetro di un'area protetta, debba essere effettuata alla luce del dettato letterale delle norme richiamate ed, in particolare, dell'art.11, comma 2 lett. f) della legge n.394/91, che prescrive espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli Enti preposti alla tutela delle aree protette per l'introduzione, da parte dei privati, non solo di armi da sparo ma di qualsiasi altro mezzo distruttivo e/o di cattura.

In linea generale, la norma non sembra dunque consentire il rilascio, da parte del Direttore dell'Ente, di questo tipo di provvedimenti, ancorché motivati, se non nel caso nel caso in cui gli stessi siano rilasciati *ad personam* , per periodi di tempo specificati a priori (non potranno dunque considerarsi legittime autorizzazioni rilasciate *sine die*) e sempre dopo adeguata istruttoria.

Conclusivamente, è bene chiarire come nella norma testè richiamata, il legislatore abbia fissato con sufficiente precisione tutte le condotte vietate, dettando al contempo, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, che devono pertanto intendersi di immediata applicazione proprio in virtù della non necessità di ulteriori determinazioni di carattere regolamentare. Al punto che, proprio su questa specifica questione, già nel 1994, la Suprema Corte era arrivata ad affermare come la legge quadro, quale *ius superveniens*, dovesse trovare applicazione anche per le condotte illecite antecedenti alla sua entrata in vigore che avessero cagionato danno o pericolo alla consistenza dell'area protetta, almeno nel caso in cui fossero già stati adottati dagli organi competenti atti di immediata efficacia operativa, quali la perimetrazione provvisoria dell'area e le misure di salvaguardia, dal momento che l'art. 10 della legge quadro fa espressamente salvi gli atti sopra indicati. (cfr. Cass. pen. III, 19 gennaio 1994 n.438).

Alla luce dei rilievi che precedono, e superato qualsiasi dubbio di tipo interpretativo, il reato connesso al trasporto non autorizzato di armi da parte dei privati nel perimetro dei parchi deve evidentemente configurarsi quale *reato di pericolo presunto*.

Avv. Valentina Stefutti

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)